



**CAMERA DI COMMERCIO
MODENA**

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI MODENESI PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI

2024

Art. 1 - FINALITA'

La Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Modena, nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, intende promuovere e sostenere la competitività delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Modena attraverso l'assegnazione di contributi per compensare parte delle spese sostenute con la partecipazione ad iniziative di internazionalizzazione.

Art. 2 - RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie disponibili per l'iniziativa ammontano ad **€ 100.000,00**. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tranne i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 - INIZIATIVE AGEVOLABILI

Sono agevolabili, attraverso la concessione di un contributo, le spese sostenute dalle PMI della provincia di Modena per la partecipazione a fiere internazionali o missioni all'estero. Ogni impresa potrà fare una sola richiesta di contributo.

Art. 4 - REGIME D'AIUTO

I contributi alle imprese si intendono concessi in regime de minimis ai sensi del Regolamento UE n. 2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti d'importanza minore.

Il Regolamento UE comporta che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di **"impresa unica"** non debba superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni.

Il Regolamento UE 2831/2023 intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

L'aiuto concesso **non è cumulabile** con altri interventi agevolativi ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Allo scopo di dare massima apertura ai benefici messi a disposizione dalla Camera di Commercio, **il presente contributo non è cumulabile con i contributi di cui al "Bando voucher internazionalizzazione anno 2024" della Camera di commercio di Modena;** qualora un'impresa dovesse risultare ammessa in entrambe le graduatorie, verrà assegnato dall'ufficio un termine di 10 gg. per esercitare l'opzione.

Art. 5 - BENEFICIARI

Tipologia dei beneficiari

Sono ammesse ai benefici di cui al presente regolamento le imprese che rientrano nella definizione di micro, piccola o media impresa di cui alla definizione di PMI riportata nell'allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014 del 17 giugno 2014, così come recepita dalla normativa nazionale.

Requisiti di ammissibilità (a partire dalla data di presentazione della domanda):

Per l'ammissione al contributo sono necessari – **a pena di esclusione** - i seguenti requisiti, che dovranno sussistere sino alla liquidazione del contributo:

- essere iscritti al Registro delle Imprese della CCIAA di Modena;
- risultare in attività al momento della presentazione della domanda;
- avere sede legale operativa e/o unità locale operativa nella provincia di Modena; saranno escluse le imprese con sede legale fuori provincia che abbiano in provincia di Modena un'unità locale presso la quale non sia stata denunciata al R.I. alcuna attività economica (es. ufficio, magazzino, deposito, mostra);
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale. Si precisa che non verrà considerato irregolare il diritto annuale non versato ma oggetto di possibile ravvedimento operoso ai sensi del art. 13 D.lgs. 472/97; prima della liquidazione del contributo il diritto annuale dovrà comunque essere regolare;
- l'iniziativa di internazionalizzazione deve essere riferita all'attività svolta dall'impresa nella sede legale o nell'unità locale operativa localizzata in provincia di Modena;
- non trovarsi in stato di liquidazione (anche volontaria), di fallimento, non aver presentato domanda di concordato o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- non avere protesti a proprio carico;
- non avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione;
- non avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), come modificato dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del citato Decreto n. 159/2011;
- trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti (il DURC verrà richiesto sia in fase di istruttoria che in fase di rendicontazione);

- essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- non avere forniture in essere con la Camera di Commercio di Modena, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 6 - SPESE AMMISSIBILI

Il contributo supporta il costo di una iniziativa, organizzata dai soggetti di cui all'art. 5 del regolamento, e riguarda:

• missioni economiche all'estero. **Sulle domande per missioni all'estero dovranno essere puntualmente indicate le date di inizio e termine delle stesse.** La data certa di conclusione della missione è infatti imprescindibile per stabilire il termine per la rendicontazione come indicato all'art. 10 (60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa).

• partecipazione a **fiere internazionali in Italia**, (da intendersi quelle a carattere internazionale inserite nel Catalogo ufficiale pubblicato sul sito calendariofiereinternazionali.it) **o all'estero**. Saranno escluse le fiere in Italia non inserite nel suddetto calendario.

Le spese ammissibili di cui alle predette iniziative possono comprendere:

- check up preliminare con esperto Paese;
- interpretariato;
- organizzazione incontri B2B;
- organizzazione visite individuali;
- organizzazione visite conoscitive collettive;
- catalogo collettiva;
- spazio espositivo e relativo allestimento;
- spedizione materiale e campioni;
- altri servizi strettamente connessi all'iniziativa.

Non sono ammissibili le spese di viaggio e soggiorno e non sono ammissibili le spese promozionali non strettamente legate all'iniziativa.

Sono ammissibili al contributo le iniziative da realizzare a partire dall'1/1/2024 e che si concluderanno entro e non oltre il 31/12/2024.

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 5, con fatture intestate agli stessi e regolarmente emesse agli effetti fiscali. Per spese sostenute s'intendono le fatture con data non antecedente il 1/7/2023.

L'agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in un contributo a fondo perduto in relazione alle spese sostenute e ritenute ammissibili, al netto di IVA ed oneri accessori. **La spesa minima ammissibile è di € 2.000,00.**

L'agevolazione consiste in un contributo del 50% delle spese ammissibili **fino ad un massimo di € 2.000,00**, per le iniziative che si svolgeranno in Italia o in uno dei 27 Paesi dell'Unione europea; **fino ad un massimo di € 2.500,00**, per tutte le iniziative che si svolgeranno in paesi extra UE, incluso il Regno Unito.

Art. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo, sulla base della modulistica predisposta, devono essere inviate, **esclusivamente in modalità telematica con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa**. Le domande sono soggette ad **imposta di bollo di Euro 16,00** da assolvere in modo virtuale.

L'invio telematico dovrà avvenire mediante la piattaforma Telemaco (<http://www.registroimprese.it/altri-adempimenti-camerale>). Tale invio potrà essere effettuato anche da un intermediario abilitato alle operazioni Telemaco.

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'irricevibilità della domanda.

Sul sito internet camerale www.mo.camcom.it, alla voce Promozione – Contributi camerali, saranno pubblicate le istruzioni operative e la modulistica necessaria per la trasmissione telematica delle domande.

Per partecipare al presente bando occorre inviare, **a pena di esclusione**:

- 1) il modulo base telematico;
- 2) la domanda di contributo **in bollo** redatta secondo il modello pubblicato sul sito, regolarmente compilato;
- 3) i preventivi di spesa o le fatture già emesse.

Tutti i documenti sopra elencati devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante, **a pena di esclusione**.

La Camera si riserva, in ogni caso, la facoltà di chiedere informazioni aggiuntive o chiarimenti, che l'impresa dovrà fornire entro il termine di 10 giorni, **a pena di esclusione**.

Art. 8 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo possono essere inviate a partire **dalle ore 10,00 di lunedì 13 maggio fino alle ore 12,00 di venerdì 24 maggio 2024**.

L'ufficio competente si riserva la facoltà di non procedere all'istruttoria di tutte le domande pervenute qualora l'ammontare dei contributi richiesti ecceda le risorse disponibili; in tal caso si procederà all'istruttoria di un numero di domande utile allo scorrimento della graduatoria qualora si verificasse la disponibilità di ulteriori risorse.

Art. 9 - CONCESSIONE CONTRIBUTI

L'approvazione della graduatoria dei beneficiari dei contributi avviene non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero entro lunedì 24 giugno 2024.

Il contributo verrà assegnato con **priorità** alle domande presentate da **imprese che non abbiano beneficiato della medesima tipologia di contributi di cui al presente bando nel corso dell'annualità 2023**.

Fatto salvo il criterio di priorità di cui sopra, le domande verranno ordinate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Saranno escluse le domande spedite prima e dopo il termine previsto dall'art. 8 del presente Bando.

L'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale l'impresa elegge domicilio per la richiesta di contributo rappresenta un elemento fondamentale, affinché anche tutte le comunicazioni successive all'invio possano essere gestite con modalità telematica.

L'ufficio competente comunica ai soggetti richiedenti la concessione dell'incentivo, i termini e le modalità

per la rendicontazione, nonché l'esclusione dal beneficio con il motivo del rigetto, entro 30 gg dall'atto di approvazione della graduatoria.

Art. 10 - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

La rendicontazione deve essere inviata **esclusivamente in modalità telematica con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa**. L'invio telematico deve avvenire mediante la piattaforma Telemaco (<http://www.registroimprese.it/altri-adempimenti-camerali>).

La rendicontazione del contributo è composta da:

- 1) un nuovo modello base,
- 2) una sintetica relazione sui risultati conseguiti grazie alla partecipazione all'iniziativa preventivata;
- 3) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa in cui siano indicate le fatture con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
- 4) copia delle fatture portanti le spese ammesse a contributo contenenti il CUP comunicato in fase di notifica della concessione del contributo. In caso di fatture emesse prima di tale comunicazione, l'impresa beneficiaria dovrà provvedere all'integrazione per l'apposizione del CUP secondo le modalità fornite dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 438/2020. Al momento della presentazione del consuntivo di spesa i beni/servizi dovranno risultare interamente pagati. Inoltre, le fatture dovranno contenere un esplicito riferimento all'iniziativa e alle date di svolgimento della stessa, con particolare riferimento alle spese promozionali;
- 5) copia delle quietanze di pagamento delle suddette fatture, secondo le seguenti modalità:
 - bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking): pagamenti ammessi con la ricevuta di avvenuta esecuzione del bonifico contenente l'indicazione del codice TRN, etc. ovvero, in alternativa, con l'estratto conto, su carta intestata dell'Istituto bancario, dal quale risulti il relativo addebito in conto corrente;
 - ricevuta bancaria (RI.BA): pagamenti ammessi con l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnati dalla lista dei movimenti/estratto conto su carta intestata dell'Istituto bancario da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
 - bancomat: pagamenti ammessi con la ricevuta bancomat unitamente alla lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'Istituto bancario da cui si desuma il relativo addebito;
 - carta di credito aziendale: pagamenti ammessi con copia della lista movimenti/estratto conto della carta di credito unitamente alla lista movimenti/estratto conto del conto corrente dal quale si desuma l'addebito dell'importo mensile/trimestrale della carta di credito.

La rendicontazione va inoltrata entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa finanziata o in alternativa entro 60 giorni dalla notifica della concessione del contributo.

Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, l'ufficio competente ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un ulteriore termine di 10 gg. per provvedere alla regolarizzazione od all'integrazione.

In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore a quello concesso; viceversa a fronte di una rendicontazione inferiore alle spese ritenute ammissibili, l'importo del contributo da liquidare verrà proporzionalmente ridotto. Nel caso in cui venga rendicontata una spesa ammissibile inferiore a 2.000,00 €, non verrà liquidato alcun contributo.

L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal presente regolamento. In sede di erogazione si provvederà alla quantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate.

La Camera si impegna a liquidare l'importo spettante ai beneficiari entro 30 gg dal ricevimento della rendicontazione completa.

La Camera di Commercio potrà richiedere qualsiasi altra documentazione che riterrà opportuna, sia a preventivo che a consuntivo, ed applicherà, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi camerali, di cui alla deliberazione del Consiglio camerale n. 9 in data 29/04/2009, come successivamente modificato ed integrato.

Art. 11 - CONTROLLI

La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli e verifiche, anche a campione, al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per la fruizione del contributo e la conformità degli interventi realizzati rispetto all'investimento ammesso a contributo.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni ci si atterrà a quanto stabilito dal regolamento approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 17 dell'1/12/2015, come successivamente modificato ed integrato.

In caso di esito negativo dei controlli, il contributo sarà revocato d'ufficio e verrà attivata la procedura per il recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 12 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Vice Segretario Generale avv. Massimiliano Mazzini.

Art. 13 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Reg. 679/2016/UE i dati saranno trattati dalla CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate, non saranno oggetto di diffusione ma, eventualmente, di comunicazione ad altri soggetti bene identificati per gli aspetti organizzativi inerenti all'espletamento del servizio/procedimento richiesto. I dati saranno conservati fino a revoca del consenso e nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale.

Sono riconosciuti all'interessato i diritti di cui agli artt. 7, 15-21, 51 del Reg. UE 679/2016.

Titolare dei dati è la Camera di commercio di Modena. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile tramite e-mail dpo@mo.camcom.it.

Art. 14 - TRASPARENZA

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito internet dell'Ente camerale nella sezione Amministrazione Trasparente i dati relativi alla erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese.